

Legge regionale 07 marzo 2003 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

**Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.**

**Art. 19**

*(Occupazione dell'alloggio)(1)*

**1.** L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dall'ATER a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, a pena di decadenza dall'assegnazione.

**2.** La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dall'ATER e comporta la risoluzione del contratto.

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.